

Si dice: lo stipendio è anche d'ordine pubblico onde lo Stato esista, ed il suo organismo cammini.

Ma osservo che in tal senso altro non vi è di ordine pubblico, se non lo stanziarsi nel bilancio le somme con cui pagansi i servizi necessari allo Stato.

Ma innanzi allo Stato le cose valgono, non le persone. Che importa allo Stato avere un impiegato piuttosto che un altro? Allo Stato non importa che una cosa: avere impiegati e averli onesti.

Ebbene, se questi impiegati saranno veramente onesti, essi calcoleranno i proprii mezzi, e non prenderanno impegni che possano estendersi oltre i medesimi.

E certamente non mi pare che sia vantaggiato per nulla il decoro proprio degli impiegati, se si lascia ai medesimi il privilegio di far debiti e il mezzo di non pagarli. (Benel a sinistra)

SCIALOJA, ministro per le finanze. Signori, qui non si tratta di sapere se le pensioni e gli stipendi debbono o no essere dichiarati insequestrabili; questa dichiarazione è già fatta dalla legge dell'aprile 1864, la quale ha dichiarato insequestrabili gli stipendi e le pensioni. La questione oggi è tutt'altro.

Sino al giorno in cui fu attuata quella legge, erano stati fatti dei sequestri sugli stipendi e sulle pensioni; quale effetto debbono avere questi sequestri? Senza nessun dubbio rispetto agli stipendi ed alle pensioni scadute sino al giorno del sequestro, anzi sino al giorno in cui entrò in esecuzione la legge, sono efficaci; cadevano sopra cosa sequestrabile, dunque, come misura conservatoria, hanno tutta l'efficacia che possono avere sopra ogni altra cosa sequestrata.

La questione che si agitò dinanzi ai tribunali, la questione che oggi voi avete a risolvere, è ben diversa; poichè si tratta di vedere se i sequestri fatti prima della legge, che dichiarò insequestrabili gli stipendi e le pensioni, debbano continuare ad avere effetto anche dopo che la legge ha dichiarati insequestrabili gli uni e le altre, e se quei sequestri debbano avere effetto solo perchè, quando furono fatti, gli stipendi e le pensioni erano sequestrabili.

Ecco tutta la questione. Ha creduto la Cassazione, hanno creduto alcuni tribunali che i sequestri fossero bensì, come nessuno può dubitare, efficaci sulle pensioni e sugli stipendi scaduti il giorno in cui la legge andò in vigore, ma che cessassero di aver effetto, o, per meglio dire, di continuare ad aver effetto da quel giorno in poi, dal quale la legge li dichiarò insequestrabili.

Il Senato del regno ha creduto che questo giudizio della Cassazione di Milano sia interamente da rispettare e da elevare ad interpretazione autentica per ciò che concerne gli stipendi, ma non per ciò che si riferisce alle pensioni, per una ragione che realmente è fondata in diritto.

Il diritto a riscuotere dallo Stato la pensione è un diritto creditorio vitalizio, come la pensione medesima;

ora il diritto certo di avere una cosa alienabile, per le regole più comuni della giurisprudenza si confonde colla cosa medesima valutabile, ed è soggetto ad alienazione ed a sequestro. Quando dunque il creditore sequestra la pensione, sequestra implicitamente il diritto del pensionato; il quale diritto è continuativo per la sua vita e si confonde con la pensione medesima.

Ma può dirsi lo stesso dello stipendio?

Signori, certamente no. Il diritto allo stipendio è un diritto virtuale, è un diritto il quale per scendere all'atto ha bisogno di una condizione di fatto che si deve perpetuare d'ora in ora, d'istante in istante. Lo stipendio non ha luogo, anzi il diritto ad averlo non regge se non in quanto ha luogo il lavoro, il quale collo stipendio deve essere remunerato; e la continuazione del lavoro dell'impiegato perchè abbia diritto a conseguire lo stipendio, è anche più precaria della continuazione del lavoro di un individuo qualunque non impiegato: perciocchè non dipende solamente dalla volontà di lui, sebbene in parte ne dipenda, potendo esso rinunciare al suo ufficio, ma dipende altresì dalla volontà del Governo, il quale può, quando gli piaccia, mandare a casa sua l'impiegato, e non più continuargli lo stipendio. Può dipendere anche dalla necessità delle cose, come quando per riforma o per soppressione di ufficio l'impiegato cessa dal suo impiego.

Non si può sempre *a priori* sequestrare un diritto che realmente è piuttosto la possibilità di acquistare un diritto, la quale, perchè abbia il suo compimento e diventi un vero diritto valutabile, ha bisogno di una condizione estrinseca di fatto che si ripete e si rinnova di giorno in giorno, d'istante in istante con la prestazione dell'opera.

Dacchè dunque è impossibile che una misura conservatrice, un sequestro colpisca lo stipendio nel diritto eventuale ad ottenerlo in perpetuo, che non esisteva se non in presenza quando fu fatto il sequestro, ne viene di necessità che, quando alle precedenti leggi che dichiaravano sequestrabile lo stipendio, segua una legge che lo dichiarò insequestrabile, il precedente sequestro debba cessare di avere effetto dal giorno in cui cominciò lo stipendio a diventare insequestrabile.

Ecco la questione unica e semplice che oggi siete chiamati a decidere. Ed io credo, o signori, che basti di avervela esposta, per non poter menomamente dubitare che il vostro giudizio nel risolverla sarà uniforme a quello già dato dall'altro ramo del Parlamento.

MUSMECI. L'onorevole Castiglia ha fatto principalmente due osservazioni: ha detto costituire un privilegio per gl'impiegati la non sequestrabilità dei loro stipendi.

Ha dato come certo ed inconcusso che nel caso in disamina si trattasse di retroattività, e quindi ne ha cavato la conseguenza che non fosse nè giusto, nè lecito al legislatore di sancire una legge, la quale viene